PART TIME SU 3 GG. E ANNO DI FORMAZIONE

La recente L107 che ha consentito l’immissione in ruolo di un considerevole numero di personale fino a ieri precario, al comma 116 ha introdotto una modifica relativa al superamento dell’anno di formazione e prova: “116. ***Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.”***

Molti docenti appena nominati in ruolo - soprattutto madri di famiglia - che con grandi sacrifici si apprestano a raggiungere sedi molto disagiate e ad occupare cattedre acrobaticamente concertate, hanno pensato di ricorrere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale (art. 39 del CCNL) articolato su 3 gg. per poter contemperare le esigenze lavorative con quelle familiari ( compensando in parte la riduzione dello stipendio con il risparmio sulle spese di viaggio). Tuttavia la matematica impossibilità di una prestazione effettiva di 120 gg in attività didattiche ha destato molte perplessità e ha indotto la Gilda degli Insegnanti a richiedere al MIUR dei chiarimenti.

Nella serata del 2 settembre, in un incontro a quale hanno partecipato il nuovo capo Dipartimento dott.ssa Rosa De Pasquale, il dott. Luciano Chiappetta consigliere del Ministro, la   
dott.ssa Maria Maddalena Novelli, il dott. Santagata e la dott.ssa Cicala è stato chiarito che nulla è cambiato rispetto al passato e che quindi l’anno di prova è valido sia per il personale in part time orizzontale che verticale, al di là del numero dei giorni di lezione della settimana: non si tratta dei giorni di lezione effettiva ma occorre conteggiare tutti i giorni di attività didattica compresi fra il 1° settembre e il 30 giugno.

Auguriamo a tutti i docenti che dovranno affrontare questo periodo di formazione e prova la serenità e la tranquillità necessaria per esprimere al meglio le loro potenzialità e la loro dedizione al lavoro.